

Alla Spettabile Camera Civile di Udine

L'ISTITUTO DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA, E LE ALTRE
NOVITA' IN TEMA DI ESECUZIONE DOPO LE NOVELLE
DEL CODICE DI RITO

SOMMARIO: 1. L'intervento dei creditori. - 2. Il ricorso all'anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche ex art. 492, 7° comma, c.p.c.. - 3. Gli articoli 48, 49 nonché 62 delle legge 18 giugno 2009 n. 69. - 4. Ricorrenti problemi di attuazione pratica di norme del c.p.c. nell'espropriazione forzata.

1. L'intervento dei creditori

L'Istituto dell'intervento dei creditori, che occupa una posizione centrale nel processo di espropriazione forzata, è stato profondamente modificato dalle ultime novelle del codice di procedure civile¹. In particolare dall'analisi dei lavori che hanno portato alla formazione dei progetti di riforma², sulla base dei quali è stata operata la oramai non più, così, recente modifica del codice di procedura civile, è emerso come in prima battuta sembrava fosse stato accantonato quello più rigoroso, che limitava l'intervento ai soli creditori muniti di titolo esecutivo. In effetti una tale soluzione, a detta di una parte autorevole della dottrina³, avrebbe implicato

¹ Dapprima con la l. 14 maggio n. 80, di conversione del d.l. 14 marzo 2005, n.35, e successivamente con la l. 28 dicembre 2005, n. 263.

² Per un'esatta ricostruzione dei lavori che hanno portata all'attuale riforma si rinvia a BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, pp. da 13 a 16; per i precedenti tentativi di riforma si vedano il d.d.l. 8 maggio 1981 (n. 1463/S/VIII e n. 634/S/IX) e il d.d.l. governativo n. 1288/S/X.

³ Per tutti si veda LUISO, nel suo contributo sulle critiche alla riforma riportate nel sito www.judicium.it, in linea con le critiche svolte precedentemente dallo stesso autore (in *Diritto processuale civile*, vol. III, *Il processo esecutivo*, Lucca 2000, p. 104 e segg.) con riferimento all'orientamento giurisprudenziale di merito prevalente, che richiedeva la prova documentale del credito quale requisito legittimante l'intervento nel processo esecutivo. Al riguardo si veda Trib. di Roma, 20 ottobre 1987, in *Giust. civ.* 1987, I, p. 2935, con nota di CAPPONI, *Sulla prova (documentale) del credito nell'esecuzione forzata*. Si ricorda, poi, che la giurisprudenza di legittimità più recente si era allineata all'orientamento del predetto Autore, si vedano Cass. 21 aprile 2000, n. 5266; e da ultimo Cass. 19 luglio 2005, n. 15219. In passato, invece, la Suprema Corte aveva ritenuto la prova documentale del credito requisito fondamentale per l'intervento, si veda in proposito Cass. 26 gennaio 1987, n. 714. in *Foro it.* 1988, I, p. 3041, con nota di ORIANI, *Brevi note sull'ambito di applicazione dell'opposizione agli atti*

quantomeno di non prendere in considerazione la prescrizione dell'art. 2741 c.c., in forza del quale tutti i creditori, titolati e non, "hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione". Secondo tale orientamento l'articolo stesso individuerebbe quali sono i limiti sostanziali al principio della *par condicio*, senza dall'altra parte negare che poi ve ne siano altri di natura processuale, le cui finalità non sarebbero quelle di escludere i creditori dal concorso, impedendogli di intervenire, bensì di tutelare il procedente, come nel caso dell'ormai abrogato art. 527 c.p.c.⁴, o comunque gli altri creditori concorrenti che si siano mostrati più diligenti, come nel caso della distinzione tra intervenienti tempestivi e tardivi, preferendoli in sede di riparto e postergando invece quelli più negligenti. Si tratta, dunque, di deroghe che rimangono compatibili con il diritto di tutti i creditori di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, in ossequio alla *par condicio* disposta dall'art. 2741 c.c. L'attuale riforma, smentendo il ripensamento iniziale di cui abbiamo detto, si è spinta ben oltre introducendo questo nuovo ed assorbente requisito del possesso di un titolo esecutivo⁵ per poter essere legittimati ad intervenire, limitando così di molto la portata del principio della *par condicio creditorum* e la sua attuazione nell'ambito del processo esecutivo singolare.

Quanto, poi, ai dubbi sul fatto che la carenza del titolo esecutivo debba o meno essere rilevata *ex officio*, oppure sul fatto che sia sufficiente il sopravvenire del titolo prima della distribuzione della somma ricavata per legittimare a posteriori un intervento inizialmente sprovvisto di tale requisito, la riforma parrebbe avere dato delle risposte parziali⁶.

esecutivi.

⁴ Si tratta dell'istituto dell'estensione del pignoramento, prima previsto dall'art. 527 c.p.c., e confinato dunque all'interno della sola espropriazione mobiliare. Tale collocazione aveva dato luogo a non pochi problemi interpretativi circa la possibilità di estenderlo anche alle altre due procedure di espropriazione forzata. Ora la riforma sembra avere risolto detti problemi, inserendo l'istituto dell'estensione del pignoramento nell'art. 499, 4° comma, c.p.c., norma che si riferisce all'espropriazione forzata in generale.

⁵ In tema si vedano ANDOLINA AUGUSTO, *Il titolo esecutivo dopo le recenti riforme del processo civile italiano*, in *Riv. esec. forz.* 2006, vol I, p. 14 e seg.; TEDOLDI ALBERTO, *L'oggetto della domanda di intervento e delle controversie sul riparto della nuova disciplina dell'espropriazione forzata*, in *Riv. dir. proc.* 2006, fasc. 4, pp. 1297 – 1320.

⁶ Sui profili problematici introdotti dalla riforma nell'istituto dell'intervento dei creditori, si vedano CORDOPATRI FRANCESCO, *Le nuove norme sull'esecuzione forzata*, in *Riv. dir. proc. civ.* 2005, III, pp. 763 – 764;

In effetti se, da un lato, il primo quesito debba ritenersi insoluto dal legislatore della riforma, in quanto, come nel vecchio art. 499 c.p.c., nessuna menzione è stata fatta circa i poteri del Giudice dell'esecuzione di rilevare *ex officio* la carenza del titolo esecutivo o degli altri presupposti dell'intervento⁷, dall'altro lato, il legislatore stesso ha previsto nel nuovo art. 499 c.p.c. un meccanismo attraverso il quale i creditori non titolati⁸ - onerati di notificare il proprio ricorso al debitore esecutato - possano ottenere un titolo esecutivo endoprocessuale⁹. Al riguardo il Giudice dell'esecuzione con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione fissa, altresì, un'udienza di comparizione avanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. In quest'ultima udienza il debitore deve dichiarare quale dei crediti oggetto di intervento non titolato intende riconoscere in tutto o in parte. In caso di dichiarazione positiva del debitore, oppure di mancata comparizione del debitore stesso, quest'ultimo legittima la partecipazione alla distribuzione del ricavato dei creditori intervenuti non titolati, il cui intervento così finirà per rappresentare l'esercizio di una vera e propria azione esecutiva fondata su di un titolo esecutivo endoprocessuale¹⁰. Secondo un'autorevole dottrina¹¹ si tratterebbe di un mini processo di accertamento del credito, simile a quello che si sviluppa in ambito fallimentare, solo che in luogo del curatore e del Giudice delegato sta il debitore. Se il debitore riconosce il proprio debito, come detto, il creditore è legittimato a soddisfarsi sul ricavato, in mancanza diviene necessario l'accertamento del credito. Pertanto, poiché il legislatore ha crea-

BALENA – BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, pp. da 173 a 200; CAPPONI, *L'intervento dei creditori dopo le tre riforme della XIV legislatura (dalla competitività alla Kesler, passando per gli interventi correttivi: Leggi 14 maggio 2005, n. 80, 28 dicembre 2005, n. 263, 24 febbraio 2006, n. 52)*, contributo inserito nel sito www.judicium.it, pubblicato successivamente in *Riv. esec. forz.* 2006, vol I, p. 22 e seg.; R.CONTE, *La riforma delle opposizioni e dell'intervento nelle procedure esecutive con Requiem per il sequestro conservativo*, contributo inserito nel sito www.judicium.it, pubblicato successivamente in *Giur. It.* 2006, fasc. 11, pp. 2233 – 2240.

⁷ Risposte, pertanto, che una volta ancora dovranno essere date dalla giurisprudenza in materia.

⁸ Cui è consentito l'intervento cioè: i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, o avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, ovvero erano titolari di un credito di denaro risultante dalle scritture di cui all'art. 2214 c.c.

⁹ Endoprocessuale sia con riferimento alla sua formazione, all'interno del processo esecutivo, sia con riferimento alla sua efficacia limitata all'esecuzione per espressa disposizione dell'art. 499, 6° comma, c.p.c., secondo il quale *"In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione"*.

¹⁰ Formatosi appunto sul riconoscimento ovvero sulla mancata comparizione del debitore.

¹¹ LUIISO, su www.judicium.it

to uno strumento per legittimare la partecipazione dei creditori non titolati, indicati nell'art. 499 c.p.c., alla distribuzione del ricavato, e alla luce del fatto che il principio della *par condicio* è un canone generale di riferimento (a detta dell'orientamento qui in esame è norma di attuazione di un principio costituzionale), una soluzione auspicabile potrebbe essere quella di consentire l'intervento a tutti i creditori non titolati, estendendo così il procedimento di accertamento del credito. Infatti, sempre secondo il predetto orientamento, non ha senso consentire l'intervento solo ad alcune categorie di creditori sprovvisti di titolo esecutivo, visto che comunque anche questi ultimi debbono ottenere o il riconoscimento o l'accertamento del loro credito. In mancanza l'attuale formulazione dell'art. 499 c.p.c., rischia di essere tacciata di incostituzionalità, poiché colui che è sprovvisto del titolo non potendo intervenire (si pensi al caso del lavoratore dipendente per crediti verso il datore di lavoro – o di chi vanta un credito da risarcimento danni per incidente stradale, o altri crediti che non sono di facile e pronta liquidazione giudiziale – oppure casi nei quali si ha una prova documentale ma non un titolo esecutivo: spese condominiali approvate con delibera assembleare; buste paga del lavoratore; riconoscimenti di debito scritti in generale; cambiali o assegni che abbiano perso l'efficacia esecutiva ecc...), non ha nemmeno il diritto di vedersi accantonare le somme che gli spetterebbero, in attesa dell'accertamento del proprio credito, con la conseguenza che si violerebbe un altro principio costituzionale (ricavabile dagli artt. 24 e 111 Cost.): *“il tempo occorrente a far valere il proprio diritto non deve essere fonte di pregiudizio per chi ha ragione...”*.

Un ulteriore profilo problematico di particolare interesse, introdotto dalla riforma, risulta essere la posizione del creditore sequestrante, e in particolare il rapporto tra il giudizio di accertamento, per il quale strumentalmente è stato concesso il sequestro conservativo, ed eventuali controversie che potrebbero sorgere in sede distributiva¹². Tuttavia, assai più assorbenti

¹² Secondo BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, p 273, da un lato, non dovrebbero esercitare interferenze in quanto in sede di controversia distributiva si contesterebbe unicamente il diritto al concorso del creditore intervenuto, al solo fine di escludere quest'ultimo dal piano di riparto, dall'altro lato, nel caso in cui il sequestrante dovesse ottenere la convalida del sequestro in sede di merito, con la conversione del seque-

te, (per tutti i creditori intervenuti non titolati, e non solo per il sequestrante), risulta essere il termine di soli tre anni *ex art. 510 c.p.c.*, per ottenere un titolo esecutivo: decorso infruttuosamente tale termine (che è di molto inferiore alla normale durata di un processo di cognizione ordinaria di media complessità), la parte del ricavo della vendita forzata, precedentemente accantonata, dovrà, se del caso, essere restituita al debitore o al terzo esecutato¹³.

I suddetti profili problematici, forse i più rilevanti con riferimento all'istituto dell'intervento, non potranno che trovare una parziale risposta dalla giurisprudenza che verrà chiamata ad applicare in concreto i nuovi articoli, con l'auspicio che possa adottare criteri uniformi di interpretazione.

Allo stato attuale, peraltro, si segnala che non vi sono state pronunce significative in ordine all'istituto dell'intervento, in quanto le uniche degne di nota si sono occupate limitatamente dei problemi di diritto intertemporale – intervento senza titolo in data antecedente al 1/3/06 conserva efficacia; sospensione facoltativa in caso di controversie *ex art. 512 c.p.c.*; reclamo avverso il provvedimento di sospensione sia 1° che 2° comma, 615 c.p.c. - in ordine all'applicazione o meno degli articoli riformati nell'ambito di procedure esecutive previamente instaurate¹⁴.

2. Il ricorso all'anagrafe tributaria e ad altre banche dati pubbliche ex art. 492, 7° comma, c.p.c.

Ulteriore novità di rilievo, ma che nella pratica incontra notevoli difficoltà di attuazione, è contenuta nel comma 7 dell'art. 492 c.p.c., e riguarda i poteri dell'Ufficiale Giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, di accedere alle informazioni presso i ge-

stro in pignoramento, il riconoscimento del suo diritto di credito non potrà non influenzare il Giudice dell'esecuzione sia nell'ambito dell'eventuale controversia distributiva, sia nell'ambito dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* che dovesse essere instaurata avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'esecuzione ha deciso la controversia distributiva.

¹³ Per un'approfondita disamina sul punto si rinvia a R.CONTE, *La riforma delle opposizioni e dell'intervento nelle procedure esecutive con Requiem per il sequestro conservativo*, su www.judicium.it, par. 4.

¹⁴ Trib. di Roma, sez. IV, 25 luglio 2006; Tribunale di Bologna, sez. II, 13 giugno 2006; Cass. 13 giugno 2006, n. 13655; Trib. di Monza, 5 marzo 2007; da ultimo Cass. 14 marzo 2008, n. 6885.

stori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche. Al riguardo è intervenuta una circolare Ministeriale interpretativa, in data 14 marzo 2007, in ordine alla quale lascio ai Colleghi che interverranno ogni valutazione circa l'opportunità che sia una fonte di rango inferiore a quella della legge di cui all'art. 492 c.p.c., ad introdurre ulteriori e diversi requisiti rispetto alla norma codicistica. Detta Circolare, infatti, individua tre condizioni cui subordina l'esercizio del sopra menzionato potere di indagine:

- 1) Istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati;
- 2) Esibizione del titolo esecutivo;
- 3) Verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento di altri creditori.

In particolare, Vi invito a soffermarVi sulla condizione n. 3, la quale non è affatto prevista nella norma sopra menzionata. Sempre la predetta circolare, nel silenzio della legge, invita l'Ufficiale Giudiziario, una volta acquisite le informazioni patrimoniali a seguito dell'accesso all'Anagrafe Tributaria e delle altre banche dati pubbliche, a comunicare al creditore procedente informazioni patrimoniali, nei limiti di cui al valore del credito azionato aumentato della metà.

3. Gli articoli 48, 49 e 62 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

Con riferimento, invece, all'ultima novella del codice di rito, ovvero quella introdotta con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, in particolare agli articoli 48 e 49 di tale legge, sono state operate rilevanti modifiche del processo esecutivo. Sicuramente degne di nota, da un lato, l'introduzione dell'istituto dell'integrazione del pignoramento (art. 540bis, c.p.c.¹⁵), quale ultimo paracadute del creditore, e dall'altro lato, lo stemperamento delle conseguenze negative di un eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c., accompagnata ad una opposizione ex art. 615 o

¹⁵ ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in www.judicium.it, par. 1.

619 c.p.c., nonché ex art. 617 c.p.c., quando l'atto esecutivo viziato ed impugnato sia così rilevante da portare il giudice a sospendere l'intero processo esecutivo (così dovrebbe essere inteso l'ultimo comma dell'art. 624 c.p.c., quando precisa che la disciplina sulla sospensione ivi contenuta è applicabile anche all'opposizione agli atti esecutivi "in quanto compatibile")¹⁶.

Veniamo al primo istituto, la cui finalità sembra essere precipuamente quella di consentire al creditore procedente (nonché agli altri creditori titolari) di ottenere un'integrazione del pignoramento iniziale (evidentemente quando ciò non sia già avvenuto ex art. 492, 4° comma, c.p.c., o ex art. 518, 7° comma, c.p.c., oppure quando tali integrazioni si siano rivelate insufficienti) se ricorrono le seguenti condizioni alternative:

- quando le cose pignorate risultano invendute al secondo tentativo o successivi¹⁷;
- quando la somma ricavata non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori¹⁸.

Successivamente, il Giudice dovrà fissare apposita udienza per la comparizione delle parti, all'esito della quale autorizzerà o meno l'integrazione richiesta (così come è stato ritenuto da autorevole dottrina per l'analogo caso previsto e regolato nell'art. 518, 7° comma, c.p.c.)¹⁹. Una volta autorizzata l'integrazione, la vendita delle nuove cose pignorate sarà disposta dal giudice senza necessità di alcuna istanza ad hoc. Qualora non siano stati rinvenuti altri beni pignorabili il giudice dichiarerà l'estinzione del procedimento, salvo che non debbano ancora essere ultimate le operazioni di vendita.

¹⁶ In questo senso BARRECA, *La riforma della sospensione del processo esecutivo*, in www.judicum.it, par. 3; CANAVESE, sub art. 618 c.p.c., in Chiarloni (a cura di), *Le recenti riforme del processo civile*, I, Bologna-Roma 2007. Tuttavia sul punto la giurisprudenza di merito non è uniforme: in senso conforme al predetto orientamento dottrinale Tribunale di Pavia 23 marzo 2007, in senso contrario Tribunale di Bologna 6 giugno 2007.

¹⁷ G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino 2009, p. 86, secondo cui l'istanza di integrazione deve essere proposta prima che il G.E. abbia disposto il nuovo (terzo o successivo) esperimento di vendita forzata.

¹⁸ G.F. RICCI, *La riforma del processo civile*, Torino 2009, p. 87, secondo cui in tale frangente l'istanza di integrazione dovrà essere proposta entro l'approvazione del piano di riparto concordato, o entro il momento in cui il giudice dispone la distribuzione in esito al riparto giudiziale.

¹⁹ BERNINI, *Il pignoramento*, in CECHELLA (a cura di) *Il nuovo processo di esecuzione*, Milano 2006, pag. 44; FINOCCHIARO, *Il valore dei beni nell'espropriazione riformata*, in *Vita Notarile* 2006, I, p. 1186.

Con riferimento alla seconda vicenda, invece, ora, il mancato reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., e/o la conferma dell'ordinanza con cui il G.E. ha sospeso per gravi motivi la procedura esecutiva e/o l'ordinanza di sospensione che venga emessa dal giudice del reclamo, non comporta più quasi automaticamente l'estinzione del processo (come nella vecchia formulazione dove peraltro si parlava di "estinzione del pignoramento"), perlomeno sicuramente nel caso di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., 1° comma, introdotta con atto di citazione (avendo il creditore - convenuto - la possibilità di proseguire, ex art. 181, 2° comma, c.c., il merito del giudizio di opposizione instaurato dal debitore con la notifica dell'atto di citazione in opposizione al precetto - un po' più arduo, ma per ragioni di ordine sistematico, da non escludersi, è, invece, poter ritenere che il creditore possa dare impulso alle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi che devono essere introdotte con ricorso al G.E. - *id est* detto ricorso dovrebbe essere depositato dal creditore precedente che ha interesse ad ottenere una sentenza suscettibile di passare in giudicato in ordine al proprio diritto di procedere all'esecuzione forzata).

La precedente formulazione della norma sopramenzionata (art. 624 c.p.c.), che aveva destato non pochi problemi di interpretazione sistematica oltre che profili di incostituzionalità²⁰, è stata in qualche modo semplificata: in caso di provvedimento di sospensione, qualora non si dia impulso, entro il termine perentorio fissato dal Giudice (dell'opposizione), al procedimento di opposizione, il Giudice dell'esecuzione dichiarerà, anche d'ufficio, l'estinzione del processo esecutivo (non solo più del pignoramento) ordinando la cancellazione del pignoramento.

La semplificazione operata dal legislatore, tuttavia, non ha eliminato radicalmente i problemi di coordinamento riscontrati nella precedente formulazione. Ad esempio qualora il termine perentorio per dare impulso alla prosecuzione nel merito dell'opposizione dovesse scadere prima della chiusura della fase di reclamo, allora - nel silenzio della legge - è da con-

²⁰ R.CONTE, *La riforma delle opposizioni e dell'intervento nelle procedure esecutive con requiem per il seque-*

dividere l'opinione²¹ di chi ritiene che il Giudice dell'Esecuzione debba attendere la pronuncia del Collegio sul reclamo nel frattempo proposto (dall'opponente o dall'opposto, a seconda dei casi), onde poi dichiarare l'estinzione del processo in caso di conferma o concessione della sospensione.

Del pari non è stato regolato il caso in cui la sospensione dovesse concedersi in un momento successivo, quando il merito dell'opposizione è già stato instaurato – ipotesi che si può configurare aderendo all'orientamento di chi ritiene applicabile alla disciplina della sospensione le regole sul processo cautelare uniforme (669bis e segg. c.p.c.), in particolare l'art. 669 *septies* ovvero l'istanza di sospensione potrà essere riproposta solo se si verificano mutamenti nelle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto²². In quest'ultimo caso è da escludersi che possa ritenersi applicabile il meccanismo previsto dall'art. 624, 3° comma, c.p.c.

Altra novità di rilievo (introdotta sempre dal predetto art. 49 della suddetta legge) riguarda la rilevabilità d'ufficio di una causa di estinzione (la quale opera di diritto) della procedura esecutiva, che è ora generalmente prevista dal secondo comma dell'art. 630 c.p.c., con il limite che il magistrato eserciti tale potere non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa causa.

Infine, sempre l'articolo 49 della predetta legge, ha introdotto, per la prima volta nel nostro codice di rito e con portata generale, il cosiddetto *astreintes*, ovvero una forma di coazione indiretta²³.

stro conservativo, in www.judicium.it, par. 2.

²¹ ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in www.judicium.it, par. 3.

²² ORIANI, *Le modifiche al codice di procedura civile previste dalla l. n. 80 del 2005: titolo esecutivo, opposizioni, sospensione dell'esecuzione.*, in *Foro It.* 2005, p. 104; BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, Bari 2006, p. 307; in particolare quanto all'art. 669 *septies* c.p.c. si veda METAFORA, in *C.p.c. Ipertestuale*, a cura di VACCARELLA-COMOGLIO, Milano 2008, commento sub art. 624 c.p.c., par. 2.

²³ Per un'ampia trattazione del suddetto istituto si rinvia a ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in www.judicium.it, par. 4 e segg.; AMADEI, *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in www.judicium.it.

Tale norma consente, alla parte interessata alla condanna avente per oggetto un obbligo di fare infungibile o di non fare, di ottenere dal giudice la fissazione (salvo che ciò sia manifestamente iniquo), insieme al provvedimento di condanna, di una somma di denaro che dovrà essere versata dal debitore al creditore della prestazione infungibile per ogni successiva violazione o ritardo nell'adempimento della prestazione cui è stato condannato. Tuttavia sono escluse dall'ambito di applicazione di tale disposizione le controversie attinenti il lavoro subordinato pubblico e privato nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 c.p.c. – sia dal lato del lavoratore sia dal lato del datore di lavoro. Inoltre la norma è chiara nel limitare l'applicabilità di detta misura di coazione esclusivamente ai provvedimenti di condanna giudiziali (ottenuti all'esito di un giudizio ordinario di cognizione nonché in sede di procedimento sommario come anche in sede cautelare), restando così escluse da tale ambito le obbligazioni infungibili di fare o di non fare riconosciute in verbali di conciliazione giudiziali o raggiunti in sede sindacale. In tali casi, tuttavia, le parti potranno prevedere delle clausole penali dello stesso tipo della predetta misura di coazione indiretta.

Invece, quanto ai provvedimenti di condanna ottenuti all'esito di un giudizio arbitrale, soltanto quelli provenienti da un arbitrato rituale potranno essere accompagnati da detta misura coattiva²⁴.

Un'autorevole dottrina²⁵ ipotizza l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c., anche nell'ambito delle azioni *ex art. 2932 c.c.*, nel senso che il promissario acquirente ha la facoltà di svolgere due domande cumulate (e non alternative tra loro), nei confronti del promittente venditore:

- la prima volta ad ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto definitivo non concluso dal promittente venditore, che

²⁴ Questo alla luce del fatto che la novella del 2006, con l'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c., ha fugato ogni dubbio sulla piena equiparazione del lodo rituale alla sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria.

²⁵ CONSOLO, *Una buona "novella" al c.p.c.: la riforma del 2009 (con i suoi artt. 360bis e 614bis) va ben al di là della sola dimensione processuale*, in *Corr. giur.* 2009, p. 740.

come noto avrà efficacia solo con il passaggio in giudicato della sentenza;

- la seconda, invece, volta ad ottenere una sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva, del promittente venditore all'obbligo infungibile di concludere il contratto di vendita definitivo, che potrà essere assistita da *astreinte*.

In questa situazione il promissario acquirente potrà ottenere l'adempimento immediato dell'obbligo infungibile, in quanto, in mancanza, il promittente venditore subirebbe le conseguenze negative dell'*astreinte*.

Tra la condanna all'obbligazione di fare infungibile o di non fare e la misura coercitiva vi è un chiaro nesso di pregiudizialità – dipendenza. E' indubbio che uno (il principale) degli elementi che compongono la fattispecie costitutiva del diritto ad ottenere un *astreinte* sia la condanna all'obbligazione infungibile o di non fare, unitamente alla sua violazione. Si tratta dunque di un diritto soggettivo sostanziale (diritto di credito ad una determinata somma di denaro) suscettibile di formare l'oggetto di autonoma e separata domanda giudiziale, qualora quest'ultima non sia stata dedotta unitamente alla domanda principale (condanna all'obbligo di fare infungibile o di non fare)²⁶.

Quanto invece alla possibilità che la misura coercitiva sia concessa sulla scorta di un mero accertamento incidentale (*incidenter tantum*) in ordine alla sussistenza dei presupposti per ottenere una sentenza di condanna (situazione in cui il creditore miri esclusivamente ad ottenere la misura coercitiva senza instaurare alcun giudizio per ottenere la condanna all'esecuzione della prestazione principale infungibile), la stessa deve escludersi, come osserva un'attenta dottrina²⁷ in quanto la concessione della

²⁶ In questo senso ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in www.judicium.it, par. 5, AMADEI, *Una misura coercitiva generale per l'esecuzione degli obblighi infungibili*, in www.judicium.it, par. 6; contra BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile*, in www.judicium.it, par. 20.

²⁷ ZUCCONI GALLI FONSECA, *Le novità della riforma in materia di esecuzione forzata*, in www.judicium.it.

misura è subordinata, non tanto all'esistenza o meno del rapporto principale (il cui accertamento potrebbe essere compiuto *incidenter tantum* - con effetti limitati al giudizio in corso), bensì al già intervenuto accertamento giudiziale (suscettibile di passare in giudicato) del rapporto principale e alla conseguente condanna all'obbligazione di fare infungibile o di non fare.

Con riferimento, poi, all'art. 62 della predetta legge n. 69 del 18 giugno 2009, lo stesso ha novellato il codice civile introducendo due nuovi articoli, ovvero l'art. 2668-bis c.c. nonché l'art. 2668-ter c.c.²⁸, rispettivamente riferiti, il primo, alla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale mentre il secondo alla durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.

In sintesi tali disposizioni prevedono che la trascrizione tanto della domanda giudiziale, quanto del pignoramento immobiliare nonché del sequestro conservativo sugli immobili conservino il loro effetto per venti anni dalla loro trascrizione, con la conseguenza che l'effetto della trascrizione cessi qualora la stessa non sia rinnovata prima della scadenza di detto termine.

Tuttavia, correttamente, al fine di evitare che tale disposizione possa incidere immediatamente e negativamente, in particolare, sulle procedure esecutive immobiliari pendenti, l'articolo 58, 3° comma della predetta legge numero 69 ha previsto, quale normativa intertemporale, che "la tra-

par. 5.

²⁸ Mi permetto di osservare che la tecnica utilizzata dalla recente novella nel caso della trascrizione si differenzia rispetto a quanto previsto in tema di prescrizione nella risalente disposizione dell'art. 2943 c.c. Invero in quest'ultima disposizione sia l'atto introduttivo di un giudizio di cognizione, sia l'atto introduttivo di un giudizio conservativo o esecutivo, sono sempre stati visti da dottrina e giurisprudenza quali domande giudiziali. In particolare, quanto al processo esecutivo rinvio a SALETTI, *Processo esecutivo e prescrizione*, Milano 1992, il quale ha individuato che la domanda giudiziale nel processo esecutivo non può essere ravvisata in un unico atto, bensì consiste più propriamente in una fattispecie complessa, costituita da una pluralità di atti. Di regola, tale fattispecie sarà integrata dal precetto e dalla richiesta di attuazione (diversa in tutte le forme di espropriazione forzata). Al contrario nell'intervento legislativo qui in esame si è voluto espressamente prevedere che quanto previsto in tema di domanda giudiziale sia applicato anche in tema di pignoramento e sequestro conservativo. Così facendo il legislatore, da un lato, non ha lasciato alcuno spazio a eventuali dubbi sull'applicabilità o meno del termine di efficacia della trascrizione a tutti i predetti istituti, dall'altro, tuttavia, ha in un certo senso messo in dubbio il concetto di domanda giudiziale sino a qui delineato da giurisprudenza e dottrina (secondo cui nella domanda giudiziale rientravano tanto il pignoramento - con le precisazioni di SALETTI sopra menzionate - quanto il ricorso per sequestro conservativo).

scrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668 bis e 2668ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.

La rilevanza pratica di detta innovazione può essere sicuramente vista come una *favor* del legislatore verso la liberazione dei beni vincolati tanto da pignoramento quanto da sequestro conservativo (si pensi al caso di procedure esecutive infruttuose mai portate a compimento, oppure estinte perché il debitore ha saldato il creditore, nonché di procedimenti di sequestro conservativo estinti per omessa introduzione del giudizio di merito. Qualora non fosse stato possibile trovare tra le parti un accordo su chi si dovesse accollare le spese di cancellazione del pignoramento o del sequestro: l'esito era quello che l'esecutato si ritrovava un bene soggetto ad un vincolo – seppur non più attuabile esecutivamente – che lo rendeva meno appetibile sul mercato immobiliare). Inoltre la stessa disposizione non deve essere affatto sottovalutata con particolare riferimento alla trascrizione del pignoramento, in quanto nella prassi non è infrequente imbattersi in procedure esecutive immobiliari di durata superiore ai venti anni.

4. Ricorrenti problemi di attuazione pratica di norme del c.p.c. nell'espropriazione forzata.

Uno dei problemi con cui gli operatori del diritto (in particolare gli avvocati) si trovano sovente a dover fare i conti nell'ambito delle procedure esecutive è quello del termine di efficacia del precetto, ovvero la cosiddetta perenzione del precetto. Al riguardo l'art. 481 c.p.c. prevede che il precetto vada perento qualora l'esecuzione non sia iniziata entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica di tale atto al debitore. A pre-

scindere dalla circostanza che l'intervenuta perenzione possa o meno essere rilevata d'ufficio²⁹, riveste grande rilievo pratico la natura del termine perentorio in esame, ovvero se sia un termine di decadenza o di prescrizione. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è orientata in senso diametralmente opposto rispetto tanto alla giurisprudenza di merito quanto alla dottrina³⁰.

Infatti la Suprema Corte³¹ è pressoché costante nel ritenere detto termine come di decadenza, con la conseguenza che qualora entro 90 giorni venga iniziata un'esecuzione forzata è, poi, possibile instaurare altre procedure esecutive, anche dopo che quest'ultimo termine risulti già spirato. Ciò sulla base dell'unico atto di precetto, in quanto il termine di decadenza, una volta instaurata un'esecuzione forzata entro i 90 giorni imposti dalla norma, ha esaurito la propria funzione di "sanzione" dell'inattività del creditore precedente, non spiegando alcuna efficacia sul piano sostanziale.

Tuttavia questo consolidato orientamento di legittimità, assai vantaggioso per il creditore, il quale ultimo potrebbe, salvo solo il limite del cumulo dei mezzi di espropriazione di cui all'art. 483 c.p.c., avvalersi di un unico atto di precetto per aggredire diversi beni dell'esecutato senza

²⁹ Sul tema si veda l'autorevole opinione di SATTÀ, *Commentario al codice di procedura civile*, III, *Processo di esecuzione*, Milano 1959-1965, p. 106, che qualifica detta fattispecie come una forma di estinzione che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, ha avuto modo di precisare che il pignoramento posto in essere dopo lo spirare del predetto termine è nullo, tuttavia è onere del debitore esecutato impugnare l'atto viziato con ricorso ex art. 617 c.p.c., nel termine di 20 giorni dal compimento dell'atto impugnato (così Cass. 23 aprile 2003, n. 6448; Cass. 3 giugno 1994, n. 5377; Cass. 9 ottobre 1986, n. 5930). Sempre la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in mancanza di tempestiva impugnazione il vizio è sanato, con possibilità di proseguire nell'esecuzione forzata (così Cass. 4 febbraio 2004, n. 2067).

³⁰ Di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità indicata nella nota che segue, ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, III, *Del processo di esecuzione* Napoli 1966, p. 566; CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, Milano 2002, p. 82, i quali ritengono che qualora con un atto di pignoramento è stato rispettato il termine dell'art. 481 c.p.c., in ogni caso oltre quest'ultimo termine non possono compiersi ulteriori atti di pignoramento sulla base del precedente atto di precetto.

³¹ Così Cass. 27 novembre 1972, n. 3471; Cass. 31 maggio 2005, n. 11578; da ultimo Cass. 28 aprile 2006, n. 9966, la quale ultima nella motivazione ha avuto modo di precisare che "le conseguenze derivanti dalla qualificazione del termine come termine di decadenza comportano che "una volta impedita l'inefficacia del precetto ai sensi dell'art. 481 cod. proc. civ., l'efficacia di quest'ultimo non resta limitata al mezzo di esecuzione iniziato entro il termine sancito dalla citata norma, ma opera anche rispetto alle diverse forme di esecuzione che vengono iniziate successivamente, oltre il termine predetto" (Cassazione Sezione 3^a Civile n. 3808 del 22/11/1968, Rv. 337234). Non si verifica pertanto alcuna indefinita sospensione del termine per la proposizione di nuove esecuzioni. Semplicemente il precetto ha ormai acquisito una sua efficacia che non è più soggetta all'inizio dell'esecuzione né si determina una situazione di incertezza per il debitore il quale non può che essere consapevole del fatto per cui, nei limiti in cui il titolo esecutivo conserverà la sua validità ed efficacia, (egli) sarà esposto all'inizio di azioni esecutive fino a quando non provvederà al pagamento del credito portato dal titolo". Nello stesso senso, da ultimo, Tribunale di Torino 9 settembre 2008.

dover essere costretto – decorsi i 90 giorni previsti nell'art. 481 c.p.c. - a notificare un nuovo atto di precetto ogni volta che intenda promuovere un'iniziativa esecutiva contro quest'ultimo (evitando così di allarmare il debitore ed impedendo allo stesso di sottrarre il bene dall'azione esecutiva del creditore – es. pendente un'esecuzione incapiente perché vi sono creditori privilegiati che verranno integralmente soddisfatti a discapito del precedente, quest'ultimo sulla scorta del primo atto di precetto potrebbe instaurare una procedura esecutiva presso terzi avuto notizia dell'esistenza di un conto corrente del debitore o di crediti dello stesso debitore verso terzi), si scontra sia con il temperamento fornito dalla giurisprudenza di merito sia con la possibilità pratica di ottenere un'esecuzione da parte dell'Ufficiale Giudiziario anche dopo lo spirare del termine dei 90 giorni.

Secondo il costante orientamento del Tribunale di Milano, sezione Esecuzioni³², infatti, il creditore può richiedere un pignoramento sulla base di un precedente atto di precetto, anche dopo decorsi 90 giorni dalla notifica dello stesso atto, purché entro il predetto termine sia iniziata un'esecuzione forzata e la stessa penda ancora nel momento in cui il creditore richiede nuovamente un'esecuzione sulla base del precedente unico atto di precetto. Ciò significa che la portata pratica del sopra menzionato orientamento di legittimità viene di fatto limitata ai casi in cui dopo la notifica dell'atto di precetto si instauri una procedura esecutiva immobiliare, la quale per sua natura è suscettibile di proseguire per lungo tempo. Più difficile, dunque, utilizzare tale accorgimento qualora dopo la notifica del precetto si instauri un'esecuzione mobiliare diretta (l'ipotesi attualmente, tuttavia, non è così infrequente, si pensi ai tempi in cui di prassi si realizza la vendita forzata dei beni mobili pignorati – in particolare il tempo inter-

³² In questo senso il presidente della sezione Dott. Roberto Bichi. In senso conforme si veda Tribunale di Bari 20 marzo 2008, il quale in motivazione ha statuito che permane l'efficacia del precetto qualora la notifica dello stesso sia seguita da un primo pignoramento entro 90 giorni dalla sua notifica, ciò anche nel caso in cui successivamente la relativa procedura esecutiva venga dichiarata estinta. Con il temperamento, però, che un secondo pignoramento notificato, già decorsi i predetti 90 giorni, a danno dello stesso debitore sulla base del precedente precetto è valido ed efficace, purché la notifica del secondo pignoramento intervenga quando ancora è pendente la prima procedura (nel caso di specie erano ancora pendenti i termini per il deposito della documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 567 c.p.c.).

corrente tra il deposito dell'istanza di vendita e quello dell'udienza di audizione delle parti, all'esito della quale il G.E. autorizza la vendita forzata), oppure, a maggior ragione, se si opti per un'esecuzione mobiliare presso terzi (qui diventa davvero residuale, salvo il caso in cui sorga la necessità di sospendere il processo esecutivo e instaurare un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo).

Ultimo limite da affrontare, poi, rimane quello di convincere l'Ufficiale Giudiziario a porre in essere un pignoramento quando oramai sono decorsi da tempo i 90 giorni di cui all'art. 481 c.p.c. Questo, forse, risulta essere quello più difficile e richiede accorgimenti diversi a seconda della prassi adottata dai diversi uffici esecutivi di riferimento. Una soluzione ragionevole, che dovrebbe essere adottata e condivisa dagli uffici esecutivi dei diversi distretti, potrebbe essere quella di unire alla richiesta di pignoramento un certificato che attesti la pendenza di procedure esecutive, instaurate dal richiedente, entro il termine dei 90 giorni dalla notifica del precetto, sulla base dello stesso precetto di cui si chiede nuovamente l'attuazione una volta decorsi i predetti 90 giorni.

Altro singolare problema con il quale, sovente, gli operatori del diritto (come sempre in particolare gli avvocati) devono confrontarsi, è quello della sovrastima, ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, dei beni mobili pignorati (si pensi al pignoramento di macchinari - non essendovi altri beni aggredibili -, compiuto a danno di una società, la cui valutazione è solitamente davvero ardua). In particolare può accadere che la stima compiuta dall'Ufficiale Giudiziario non rispecchi il presumibile valore di realizzo della vendita forzata dei beni pignorati (di cui all'art. 518 c.p.c.) - trattandosi di beni di difficile valutazione come ad esempio macchinari - bensì corrisponda, cautelativamente, al maggiore importo del credito precettato aumentato della metà (ovvero al limite di cui all'art. 517 c.p.c.), valutazione questa solitamente accompagnata dalla clausola di salvaguardia "salvo migliore e/o diversa stima".

Da ciò derivano una serie di conseguenze negative per il creditore procedente, non solo in ordine al valore che sarà realizzato all'esito della vendita forzata (insufficiente a soddisfare il credito per cui si procede – problema, in ogni caso, rimediabile utilizzando l'istituto dell'integrazione del pignoramento previsto, in fasi diverse, tanto dall'art. 518, 7° comma, c.p.c., quanto dall'art. 540bis c.p.c.), bensì, soprattutto, in ordine ai tempi necessari per giungere a tale vendita.

Infatti la sovrastima dei beni mobili pignorati impedisce al Giudice dell'Esecuzione di avvalersi di quanto espressamente previsto dall'art. 530, 5° comma, c.p.c., ovvero dell'*iter* abbreviato che il legislatore ha previsto per la cosiddetta "*piccola espropriazione mobiliare*" (laddove il valore dei beni pignorati determinato a norma dell'art. 518 dall'Ufficiale Giudiziario – presumibile valore di realizzo - non superi i 20.000 euro).

In particolare secondo la predetta norma il Giudice dell'Esecuzione deve (non pare esservi alcuna facoltà in proposito di optare per una diversa soluzione), una volta che sia presentata istanza di vendita dal creditore procedente, ed al ricorrere delle seguenti condizioni cumulative:

- valore dei beni pignorati determinato ai sensi dell'art. 518, 1° comma, c.p.c., *id est* quello indicato nel verbale di pignoramento dall'Ufficiale Giudiziario come probabile valore di realizzo, inferiore o uguale ad € 20.000,00;
- assenza di creditori intervenuti prima della presentazione dell'istanza di vendita,

disporre la vendita forzata senza previamente fissare l'udienza di comparizione delle parti.

L'impossibilità di ricorrere al suddetto *iter* abbreviato ha, come detto, delle rilevanti ripercussioni negative sui tempi della procedura esecutiva, in quanto la stessa si allunga inesorabilmente e compatibilmente con il ruolo del Giudice dell'Esecuzione assegnatario.

Peraltro l'unico strumento utilizzabile avverso un'eventuale sovra-

stima ad opera dell'Ufficiale Giudiziario dovrebbe essere quello di impugnare tale atto con un'opposizione agli atti esecutivi, la quale, a sua volta, allungherebbe notevolmente la durata della procedura esecutiva, aprendo, così, una parentesi di cognizione strutturalmente autonoma (con i noti tempi dei processi di cognizione), ma funzionalmente collegata al processo esecutivo medesimo.

Ne deriva che di fatto il creditore procedente è privo di un concreto strumento, successivo, per poter rimuovere un tale vizio. In buona sostanza quest'ultimo dovrebbe rassegnarsi ad aspettare l'udienza di comparizione *ex art. 530 c.p.c.* sperando che la stessa sia fissata il prima possibile.

Al riguardo si riportano gli atti di due diverse procedure esecutive nell'abito delle quali si sono verificate due diverse ipotesi di stima ad opera dell'Ufficiale Giudiziario:

- nella prima procedura esecutiva è stata compiuta una sovrastima dei beni pignorati ad opera dell'Ufficiale Giudiziario, con indicazione di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà;
- nella seconda procedura esecutiva è stata compiuta una stima corretta dell'Ufficiale Giudiziario, aderente al presumibile valore di realizzo dei beni pignorati, e ben lontana dal limite dell'importo del credito precettato aumentato della metà.

In sintesi, e per avere l'esatta misura delle conseguenze che derivano da un'erronea stima dei beni pignorati, con impossibilità di attuazione della suddetta norma (530, 5° comma, c.p.c.), è sufficiente esaminare il provvedimento allegato (unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione)

N. [redacted] / 09 R.G.E

FISSAZIONE ASTA
IN LOCO DORO
UDIENZA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Visti gli artt. 529/530/490 c.p.c. ed il regolamento ministeriale per l'esecuzione delle vendite giudiziarie (D.M. 11/02/97 n.109)

DISPONE

la vendita dei beni pignorati con verbale 26/209 ai pubblici incanti e ne affida l'esecuzione all'istituto vendite giudiziarie, osservate le norme del regolamento citato.

STABILISCE che il primo incanto abbia luogo il giorno 2/6/010 alle ore 9,00 e segg. nel luogo ove si trovano i beni pignorati al prezzo determinato dall'ufficiale giudiziario nel verbale di pignoramento, ferma la pubblicità di cui all'art. 490 c.p.c. Qualora l'incanto vada deserto in tutto o in parte, STABILISCE che il secondo incanto abbia luogo il 28° giorno successivo ad un prezzo inferiore di 1/5 rispetto a quello base.

In caso di esito negativo anche di questo esperimento, l'I.V.G. è autorizzato fissare un terzo incanto, al miglior offerente, che avrà luogo il 28° giorno successivo al secondo, previa effettuazione della pubblicità commerciale sul periodico Secondamano con le modalità e secondo gli accordi già in vigore con la suddetta testata.

DISPONE il versamento del deposito forfettario all'I.V.G. ai sensi dell'art.31 del regolamento dell'I.V.G.

Qualora la data dell'incanto cada in un giorno festivo, l'incanto stesso sarà effettuato il giorno successivo non festivo.

Eventuali istanze dirette ad ottenere la sospensione del processo esecutivo vanno depositate in Cancelleria nel rispetto dei termini di cui all'art. 624 bis 3° comma c.p.c. ai sensi del quale fissa la data di asporto dei beni 10 giorni prima del primo esperimento di vendita.

L'udienza per l'eventuale distribuzione della somma ricavata è fissata per il giorno

2/7/010 h. 10,00
[redacted], li 11/12/09

IL CANCELLIERE
[redacted]

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
[redacted]

da cui si può evincere che, nella prima procedura esecutiva, il creditore procedente ha dovuto attendere dal 26/2/09, data del verbale del pignoramento, sino al 11/12/09, data dell'udienza ex art 530 c.p.c., per vedere il decreto che dispone la vendita.

Invece, nella seconda procedura, con l'attuazione della norma in esame, il creditore procedente, come da provvedimento di seguito allegato

TRIBUNALE DI [REDACTED]
UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI

DECRETO DI VENDITA

n. 684/09 R.G.E.S.M. [REDACTED]

Il Giudice dell'Esecuzione [REDACTED] visto l'istanza di vendita dei beni pignorati depositata in data 7.9.2009 dal creditore procedente [REDACTED] s.r.l.

visti gli artt. 521 e segg. e 65 c.p.c.

rilevato che il valore dei beni pignorati determinato ai sensi dell'art. 518 c.p.c. non supera euro 20.000,00 e che pertanto non va fissata udienza ex art. 530 c.p.c. non risultando creditori intervenuti prima della presentazione dell'istanza di vendita;

visto l'art. 521 c.p.c. nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie di [REDACTED] custode dei beni pignorati;

ritenuto opportuno incaricare l'Istituto Vendite Giudiziarie di [REDACTED] della vendita in qualità di commissionario, trattandosi di un sistema di vendita che normalmente consente una migliore collocazione del bene sul mercato.

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie di [REDACTED] provveda, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (o altro termine posteriore ritenuto congruo, nell'ipotesi in cui l'immobile sia trovato chiuso, o per opposizione o per altro ostacolo che ne impedisca l'asporto o ricognizione e quindi la necessità di poter

OMISSIS

pignorato, a seconda che i beni siano trasportati o meno presso i locali dell'Istituto Vendite Giudiziarie come previsto dall'art. 33 dell' D.M. 109/97 e relativa tariffa. Vanda alla cancelleria di dare avviso al pubblico ai sensi dell'art. 456 c.p.c. e di curare la comunicazione all'Istituto Vendite Giudiziarie del presente provvedimento ai termini dell'art. 22, c. 3 del citato Regolamento. Si comunicò alle parti e all'Istituto Vendite Giudiziarie.

13/11/09

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

ha dovuto attendere "solo" dal 7/9/09, data di presentazione dell'istanza di vendita, al 17/11/09, data in cui è stato assunto il provvedimento allegato.

Il suddetto inconveniente, tuttavia, potrebbe essere preventivamente evitato dal creditore procedente, richiedendo quest'ultimo, ai sensi dell'art. 518, 1° comma c.p.c., che l'Ufficiale Giudiziario si faccia assistere, per la determinazione del presumibile valore di realizzo, da un esperto stimatore scelto dallo stesso Ufficiale (esperto che presterà giuramento nella mani di quest'ultimo di bene e fedelmente procedere alla stima ex art. 161, 2° comma, c.p.c.).

Nella prassi tale accorgimento trova spesso il suo limite nella volontà del creditore procedente di evitare di aggravare ulteriormente i costi della procedura esecutiva con le spese ed il compenso spettanti all'esperto stimatore. Esigenza questa che, poi, in concreto risulta essere disattesa, in quanto il "risparmio iniziale" dei costi dello stimatore, si traduce, avuto riguardo all'allungamento della procedura esecutiva sopra menzionato, in un aggravio di spese di esecuzione sempre a carico del procedente.

Milano, 27 aprile 2010.

Stefano Novello